



MUNICIPALITA' IV
S. Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale
Servizio Attività Tecniche

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 035 del 14/11/2017

OGGETTO: Istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo di divieto di sosta e di fermata degli autoveicoli in vico Giuseppe Maffei dal 15/11/2017 al 06/01/2018 per lo svolgimento dell'evento fieristico di San Gregorio Armeno sulla base della proposta pervenuta dall'“Associazione Artigianato Presepiale”.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 17/10/2017 con nota prot. n. PG/2017/794238 è stata trasmessa all'Assessorato al Bilancio, al Lavoro ed alle Attività Economiche la richiesta relativa all'organizzazione della “Fiera di San Gregorio Armeno” da parte dell'“Associazione Arte Presepiale San Gregorio Armeno”;
- in data 25/10/2017, è stato eseguito un sopralluogo congiunto in zona San Gregorio Armeno al quale hanno partecipato i rappresentanti dell'“Associazione Arte Presepiale San Gregorio Armeno”, del Servizio Mercati, del Servizio Attività Tecniche e della Presidenza della Municipalità 4, della Polizia Municipale U.O. San Lorenzo, del Commissariato della Polizia Di Stato Decumani, della Servizio Protezione Civile e dell'Assessorato al Bilancio;
- a conclusione del suddetto sopralluogo congiunto il Servizio Protezione Civile ha chiesto al S.A.T. della Municipalità 4, considerata l'ubicazione della storica fiera, sia emanata apposita Ordinanza Dirigenziale istitutiva del divieto assoluto di sosta e di fermata degli autoveicoli di fronte ai gazebo in vico Giuseppe Maffei ad eccezione della sosta riservata alle persone diversamente abili;
- con nota del 26/10/2017 prot. n. PG/2017/825843 il Servizio Mercati ha chiesto informazioni relative alla presenza dei ponteggi presso il fabbricato di via Giuseppe Maffei n. 3 angolo via San Gregorio Armeno;
- con nota del 27/10/2017 prot. n. PG/2017/831164, il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa, dichiara che *“dalla nota PG/862529 del 12 novembre 2012 risulta che lo scrivente servizio espresse già parere favorevole per la sistemazione delle strutture provvisorie per la fiera del pastore e dell'addobbo natalizio”*;
- con nota del 03/11/2017 prot. n. PG/2017/847605 il Servizio Mercati ha trasmesso al S.A.T. della Municipalità 4 la delibera di Giunta Comunale n. 596 del 02/11/2017 avente ad oggetto “Realizzazione dell'evento fieristico di San Gregorio Armeno, sulla base della proposta pervenuta dall'“Associazione Artigianato Presepiale”, dalla data del rilascio della concessione fino al 06 gennaio 2018.

Ritenuto che, a seguito di quanto esposto si debba adottare un idoneo dispositivo di traffico indicato nella parte dispositiva del presente atto, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell'evento fieristico natalizio di San Gregorio Armeno.

Visti:

- il Codice della Strada approvato con decreto legislativo del 30/04/1992 n.285 e successive integrazioni;
- il Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del citato Codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni;

- la disposizione del Vice Direttore Generale dell'Area Tecnica, prot. PG/2014/0291749 del 08.04.2014, inerente l'adozione di ordinanze ex artt. 6, 7 e 188 del Codice della Strada.

ORDINA

ISTITUIRE, in vico Giuseppe Maffei, dalla confluenza con vico San Nicola a Nilo e fino all'intersezione con via San Biagio dei Librai, dal 15/11/2017 al 06/01/2018:

- **il divieto sosta permanente con rimozione coatta, con l'eccezione dei mezzi d'emergenza, delle Forze dell'Ordine, di soccorso e delle persone diversamente abili.**

Ogni altra Ordinanza, in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.

È a carico degli organizzatori della manifestazione l'installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio nonché il ripristino dello stato dei luoghi al completamento della manifestazione.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art.37 del C.d.S. D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.

Il R.d.P.

funz. arch. Marina Anecchiarico

Sottoscritta digitalmente da

IL DIRIGENTE

ing. Giuseppe D'Alessio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CAD).La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.